

**REGOLAMENTO NORMATIVO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA**

SOMMARIO

ART. 1. OGGETTO DELLA NORMATIVA COMUNALE _____	3
ART. 2. ELENCO DEL RETICOLO IDRICO MINORE COMUNALE SOGGETTO ALLA NORMATIVA _____	4
ART. 3. DEFINIZIONE DI FASCIA DI RISPETTO TORRENTIZIA _____	5
ART. 4. ATTIVITÀ VIETATE. SANZIONI E DENUNCE _____	5
ART. 5. ATTIVITÀ CONSENTITE. AUTORIZZAZIONE COMUNALE. CONCESSIONE. NULLA OSTA IDRAULICO. DEROGHE. ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI _____	6
ART. 6. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA _____	12
ART. 7. MANUTENZIONE SPONDE ED AREE DEMANIALI _____	13
ART. 8. DEMANIO FLUVIALE E PATRIMONIO COMUNALE _____	14
ART. 9. CONCESSIONI. ABUSI _____	15
ART. 10. CAUZIONI. TARIFFE E CANONI DI CONCESS. E PER AUTORIZZAZIONI. PERIODICITÀ DEI RINNOVI _____	16
ART. 11. DISPOSIZIONI FINANZIARIE _____	23
ART. 12. COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO _____	23
ART. 13. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE _____	25

ELENCO degli ALLEGATI al DOCUMENTO TECNICO ed al REGOLAMENTO

ALLEGATO 1A. CARTA DELL'IDROGRAFIA SUPERFICIALE - Torrente Seveso e Fosso Nis - scala 1:2.000

ALLEGATO 1B. CARTA DELL'IDROGRAFIA SUPERFICIALE - Roggia Rossola o Quarto - scala 1:2.000

ALLEGATO 2. ESTRATTI CATASTALI - scala 1:2.000

ALLEGATO A: decreto tipo di concessione di area demaniale

ALLEGATO B: disciplinare tipo di concessione di area demaniale

ALLEGATO C: decreto tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici

ALLEGATO D: disciplinare tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici

ALLEGATO E: Ordinanza sindacale tipo

ALLEGATO F: richiesta di riconoscimento di proprietà o sdemanializzazione

ALLEGATO G: richiesta nulla osta

ALLEGATO H: richiesta autorizzazione / concessione

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

ART. 1. OGGETTO DELLA NORMATIVA COMUNALE

La Regione Lombardia, in attuazione della Del. G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002, pubblicata sul BURL 2° supp. Straordinario al n. 7 del 15/02/2002, ha trasferito agli enti locali l'esercizio dell'attività di polizia idraulica del reticolo idrico minore presente sui rispettivi territori.

Al Comune di GRANDATE compete per legge l'attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici ed alle aree soggette ad esondazione.

La presente normativa è corredata dai seguenti documenti:

- cartografia alla scala 1:2.000, di censimento del reticolo idrico minore;
- estratti catastali alla scala 1:2.000;
- elaborati grafici e documentali a corredo della redazione della cartografia sopra citata.

Tali documenti sono allegati in forma integrante e sostanziale alle presenti norme sotto le lettere "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" ed "H".

ART. 2. ELENCO DEL RETICOLO IDRICO MINORE COMUNALE SOGGETTO ALLA NORMATIVA

Sono soggetti alla normativa comunale i seguenti corsi d'acqua, oltre alle relative fasce fluviali, aree di spagliamento e/o di esondazione ciclica:

denominazione	competenza del Comune	Bacino idrografico	foce	N° iscrizione elenco AA.PP
1. Fosso NIS	dalla linea di mezzeria dell'alveo (confine comunale con Montano Lucino) verso la sponda idrografica sinistra. Vedi ALL. 1A	Seveso	Seveso	93
2. Roggia QUARTO o ROSSOLA	dalla linea di mezzeria dell'alveo (confine comunale) verso la sponda idrografica destra. Vedi ALL. 1B	Seveso	Seveso	91

La competenza del Comune nei riguardi del Fosso Nis non riguarda:

- manutenzione ordinaria/straordinaria e pulizia del fosso, che svincola il Comune anche da eventuali responsabilità sul risarcimento danni ad eventuali terzi;
- rilievo degli scarichi e recapiti esistenti, salvaguardandone l'esistenza.

Con riferimento agli argomenti di cui sopra, l'Amministrazione comunale di Grandate ha stipulato con la proprietà LAC S.p.A. un accordo di programma (Atto d'obbligo Unilaterale) con cui si attribuiscono a quest'ultima le suddette funzioni per tutta la durata della concessione (30 anni).

Il Reticolo idrografico principale, sul quale la Regione Lombardia conserva le competenze di polizia idraulica, è costituito da:

denominazione	competenza della Regione	Bacino idrografico	foce	N° iscrizione elenco AA.PP
1. Torrente Seveso	tutto il percorso in territorio comunale. Vedi ALL. 1A	Seveso	Lambro settentrionale	93

Ad esso si applicano le norme del RD 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".

ART. 3. DEFINIZIONE DI FASCIA DI RISPETTO TORRENTIZIA

A seconda delle condizioni territoriali, ambientali ed idraulico-idrogeologiche del reticolo idrografico di interesse, si distingue quanto di seguito esposto:

- ✓ **FASCIA DI RISPETTO TORRENTIZIA**, ovvero area prospiciente l'alveo fluviale interessata da reali e/o potenziali dissesti spondali; essa corrisponde tecnicamente alla fascia di Pertinenza Fluviale, ovvero al settore da sottoporre a specifica salvaguardia per le condizioni di rischio derivanti da reali e/o potenziali condizioni di instabilità.

Tale fascia di rispetto viene individuata su tutti i corsi d'acqua comunali con criterio geometrico dalla superficie di terreno estesa sino a distanza di **10m dalle sponde** del corso d'acqua, con riferimento all'Art. 96, R.D. 523/1904.

Per il tracciato del Fosso Nis in territorio comunale rappresentato in ALLEGATO 1A, la fascia di rispetto fluviale viene ridotta a **4 metri**, in deroga al RD 523/1904 ed ai sensi della DGR n. 7/7868 del 25.01/2002 – allegato B, punto 3.

Si specifica che, indipendentemente dalle allegate rappresentazioni cartografiche, la validità delle suddette fasce si intendono misurate in situ dalle sponde torrentizie.

All'esterno della Fascia di Rispetto prevista dal RD 523, per il Torrente Seveso (Reticolo Principale) si individua un'area di esondazione storica delimitata mediante criterio morfologico-altimetrico e sulla base di eventi pregressi. A tale superficie si applicano le prescrizioni e le limitazioni d'uso previste nello Studio Geologico ai sensi della LR 12/2005, parte integrante del Documento di Piano del nuovo Piano di Governo del Territorio.

ART. 4. ATTIVITÀ VIETATE. SANZIONI E DENUNCE

4.a) Distanze di fabbricati, manufatti, scavi ed impianti vegetazionali di nuova formazione dai corsi d'acqua ai sensi dell'art. 96, del R.D. 25 Luglio 1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche".

La regolamentazione prevede i seguenti divieti all'interno delle FASCE DI RISPETTO TORRENTIZIE (art. 3) delimitate negli **ALLEGATI 1A e 1B**:

attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, ed in particolare:

- le piantagioni di alberi e siepi, i movimenti di terreno, i cambi colturali ad una distanza inferiore di quattro metri dalle sponde;
- le costruzioni e gli scavi per una distanza inferiore a dieci metri dalle sponde (quattro metri per il Fosso Nis);
- tutte le opere artificiali di nuova costruzione che alterino il corso naturale delle acque;
- le piantagioni e qualsiasi altro manufatto che si inoltrino all'interno degli alvei e che limitino la sezione naturale di deflusso;
- la rimozione, sradicamento e combustione della vegetazione spontanea;
- le alterazioni e le variazioni morfologiche delle sponde e degli argini;
- il pascolo e la permanenza del bestiame, l'abbandono di rifiuti, il deposito a cielo aperto, anche se provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

4.b) *Divieto di tombinatura dei corsi d'acqua (ai sensi del D.lgs. 152/2006 - Art. 41 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento")*.

Fatte salve le discipline sugli interventi di trasformazione e di gestione del suolo riportate nei precedenti punti, al fine del mantenimento delle esigenze di funzionalità degli alvei, vige in ogni situazione il divieto di copertura (tombinatura) dei corsi d'acqua, salvo che non sia imposta da ragioni igieniche e di tutela della pubblica incolumità.

Sanzioni penali: quanto previsto dalle vigenti leggi penali (art. 100 del R.D. 25 Luglio 1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche"), oltre all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di eliminazione di eventuali fonti di rischio idraulico.

ART. 5. ATTIVITÀ CONSENTITE. AUTORIZZAZIONE COMUNALE. CONCESSIONE. NULLA OSTA IDRAULICO. DEROGHE. ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI

Definizione di Autorizzazione, Concessione, Nulla osta idraulico

AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI: Provvedimento con il quale l'Autorità idraulica rimuove un limite posto dalla legge sui beni (pubblici o privati) che già appartengono ad altri

soggetti. L'autorizzazione a soli fini idraulici, ai sensi delle presenti norme, prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli Allegati C e D della DGR n. 25125 del 13/12/2002. Viene rilasciata per tutti gli interventi di cui all'Allegato C della D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003 ed è soggetta al pagamento di un canone annuo.

CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE: Provvedimento con il quale l'autorità competente consente, a propria discrezione, ad altri soggetti (pubblici o privati) di esercitare un diritto che essi non hanno. Ai sensi delle presenti norme, la concessione di occupazione di area demaniale è comprensiva dell'autorizzazione ai soli fini idraulici e prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli Allegati A e B (DGR n. 25125 del 13/12/2002). Viene rilasciata per tutti gli interventi che comportino occupazione di area demaniale riportati all'Allegato C della DGR n. 7/7868 del 25.01.2002, come modif. dalla DGR n. 7/13950 del 01.08.2003, ed è soggetta a pagamento di un canone annuo.

Tali occupazioni possono essere dovute per esempio a:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di impianti ancorate a manufatti esistenti quali ponti (si dovrà redigere domanda di concessione solo se, mediante la realizzazione del manufatto, viene reso difficoltoso il transito sull'area demaniale);
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte in sub-alveo (si dovrà redigere domanda di concessione per l'occupazione di area demaniale solo se il manufatto non sia completamente sepolto sotto la livelletta dell'alveo);
- manufatti di scarico su area demaniale;
- coperture o tombinature nei casi ammessi dalle normative vigenti.

Casi particolari: relativamente a corso d'acqua appartenente al Reticolo Minore rappresentato sulle cartografie ufficiali (CTR e IGM) ma non riportato in mappa catastale, i relativi provvedimenti autorizzativi (per es. attraversamento con ponte) non potranno comportare occupazione di area demaniale.

NULLA OSTA IDRAULICO: Provvedimento con il quale l'autorità idraulica verifica che non vi siano elementi ostativi a svolgere una determinata attività senza danno per il pubblico interesse. Ai sensi delle presenti norme, il Nulla osta viene rilasciato quando gli interventi proposti ricadono in fascia

di rispetto e non influiscono né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua (es. opere di protezione delle sponde, opere di regimazione e di difesa idraulica quali muri d'argine, scogliere, gabbioni; siepi, piantagioni, recinzioni amovibili, ecc.). Non comporta il pagamento di alcun canone.

Si ricorda che qualora ci sia occupazione di area demaniale dovrà essere presentata istanza di concessione idraulica.

5.a) Opere ed utilizzi soggetti a concessione dell'Autorità idraulica competente ai sensi degli artt. 93 e 97, del R.D. 25 Luglio 1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche".

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, si intende per alveo di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale lo spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi come previsto dal R.D. 523, ovvero il "letto" del torrente (che può essere suddiviso in alveo "di piena", quando l'alveo è ingrossato per il superamento dei livelli ordinari, "di magra", per la porzione che resta bagnata anche nei periodi di secca, "di morbida", per quella parte che, per l'azione delle sommersioni e del rotolamento dei ciottoli non permette lo sviluppo degli arbusti), oltre a quanto previsto dalla L. 37/1994 per i terreni abbandonati dalle acque correnti, in sostituzione degli artt. 942, 946, 947 del Codice Civile. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi di fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

Negli alvei, nessuno può realizzare opere senza avere acquisito il permesso dell'autorità amministrativa (art. 93 R.D. 523/1904). In particolare, le opere ed utilizzi che dovranno prevedere nell'ambito del reticolo di competenza comunale, oltre alla suddetta concessione, la necessaria progettazione ai sensi delle vigenti leggi, autorizzazione paesistica (ove necessario), permesso di costruire o DIA (D.P.R. 380/2001), potranno riguardare, con riferimento alle definizioni riportate nella pag. precedente:

- La ricostruzione, nella medesima posizione e con la stessa forma originaria, di ponti o attraversamenti similari, oltre che impianti tecnologici aerei (tubazioni) negli alvei dei torrenti, adeguati al *Decreto Ministero LL.PP. 4 maggio 1990 "Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo dei ponti stradali*, purchè vi sia occupazione di area demaniale (vedi pag. precedente);

- Occupazione dell'alveo con opere stabili che non arrechino ostacolo al regolare deflusso della piena (quali: opere per la sistemazione idraulica e/o consolidamento geomorfologico; eventuali infrastrutture di servizio _ elettrodotti, metanodotti, ecc._ sia aeree che sotterranee, purchè vi sia occupazione di area demaniale secondo quanto riportato nella pag. precedente-definizioni). Così come riportato nel precedente Art. 4, si precisa che sono vietate, quindi non autorizzabili ai sensi del presente Regolamento, le costruzioni e gli scavi sia negli alvei, sia all'interno delle **FASCE DI RISPETTO TORRENTIZIE** (art. 3) delimitate negli **ALLEGATI 1A e 1B**.

Le domande dovranno essere presentate al Comune, accompagnate da n. 1 originale e n. 3 copie della seguente documentazione di cui all'**ALLEGATO H**.

Per istanze presentate da privati o da Enti, qualora la pratica preveda interventi in corsi d'acqua pubblici o in aree soggette a Vincolo Paesistico (D.lgs. 42/2004), dovrà essere acquisito il parere ambientale rilasciato dall'Ente competente ai sensi della L.R. 12/2005 e successive modifiche.

Si riportano rispettivamente negli **ALLEGATI A e B** i provvedimenti concernenti le concessioni di aree demaniali (Decreto n. 25125 del 13.12.2002), adeguati rispetto alle competenze comunali in materia.

L'attività di estrazione di materiali dal letto degli alvei potrà avvenire esclusivamente per motivi di pubblica incolumità e dovrà in tal caso essere concessa dall'Autorità Idraulica competente. Qualora quest'ultima definisca commerciabile il materiale da estrarre, il valore del medesimo viene stabilito dalla REGIONE LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE – Sede Territoriale di Como.

5.b) Attività consentite nelle fasce di rispetto (art. 3) soggette ad autorizzazione, con riferimento alle aree soggette ad esondazione e/o a dissesto geomorfologico di carattere torrentizio ai sensi dell'art. 9 del PAI - Norme Tecniche di attuazione (DPCM 24 maggio 2001).

In generale, nelle Fasce di Rispetto sono attività consentite ed auspicabili:

- Interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati;
- Opere di sistemazione e difesa idraulica.

Le OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA definite dal DPR 380/2001 (strade residenziali; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione; spazi di verde attrezzato; cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni) potranno essere autorizzate solo qualora venga dimostrata la reale impossibilità a realizzarle oltre la distanza di 10m dalle sponde (fascia di rispetto torrentizia) / 4m per il Fosso Nis.

In ogni caso, le opere tra quelle sopra elencate che comportano superfici impermeabilizzate (strade, spazi sosta/parcheggi, verde attrezzato) dovranno necessariamente essere collocate oltre la distanza di 4m dalle sponde e prevedere obbligatoriamente l'utilizzo di pavimentazioni drenanti.

Chiunque intenda procedere nella realizzazione delle opere o attività previste dal presente Regolamento, che non arrechino ostacolo al regolare deflusso della piena, all'interno delle FASCE DI RISPETTO TORRENTIZIE (art. 3) e senza occupazione di area demaniale, dovrà inoltrare apposita domanda all'Autorità competente corredata da estratto mappa catastale e documentazione fotografica (vedi modello ed elenco documentazione di cui all'**ALLEGATO H**), oltre alla necessaria progettazione ai sensi delle vigenti leggi, specifico nulla-osta idraulico, autorizzazione paesistica (ove necessario) e titolo abilitativo conseguente (L.R. 12/2005, succ. mod. ed integrazioni – capo II, III, parte 2).

Qualora l'area di intervento sia sottoposta a Vincolo Paesistico (D.lgs. 42/2004), il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia, oppure, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dall'Ente competente indicato dalla L.R. 12/2005 e successive modifiche.

Si riportano rispettivamente negli **ALLEGATI C e D** i provvedimenti tipo concernenti le autorizzazioni ai soli fini idraulici (Decreto n. 25125 del 13.12.2002), adeguati rispetto alle competenze comunali in materia.

Nulla-osta idraulico: Chiunque intenda procedere nella realizzazione delle opere o attività in terreno privato ma all'interno delle fasce di rispetto fluviale senza determinare occupazione di area demaniale (quali ad es. opere di protezione delle sponde, opere di regimazione e di difesa idraulica: muri d'argine, scogliere, gabbioni; siepi, piantagioni, recinzioni amovibili), dovrà richiedere il nulla-osta all'Autorità idraulica competente (Comune per il reticolo minore). Il richiedente dovrà produrre apposita relazione in forma di autocertificazione comprovante l'idoneità idraulica dell'intervento, ovvero l'assenza di modifiche sui fenomeni idraulici naturali o di interventi che

possano creare significativo ostacolo al deflusso, oltre a limitare la capacità d'invaso nelle fasce di rispetto (vedi modello ed elenco documentazione di cui all'**ALLEGATO G**).

A seguito della presentazione di tale documentazione, l'Autorità idraulica potrà rilasciare il certificato di nulla-osta idraulico, anche a seguito di eventuali propri approfondimenti tecnici sulle opere da autorizzare, a seconda dell'importanza ed impatto dell'opera, oltre alla verifica dell'eventuale criticità del comparto.

L'area di esondazione storica del Torrente Seveso (Reticolo Principale) delimitata mediante criterio morfologico-altimetrico e sulla base di eventi pregressi, verrà preferibilmente mantenuta libera e funzionale alla divagazione della piena. A tale superficie si applicano le prescrizioni e le limitazioni d'uso previste nello Studio Geologico ai sensi della LR 12/2005, parte integrante del Documento di Piano del nuovo PGT.

5.c) Interventi ricadenti in due o più Comuni:

Qualora l'intervento ricada nel territorio di due o più Comuni, l'Amministrazione Comunale a cui è stata presentata domanda indirà apposita Conferenza di Servizi tra i Comuni interessati.

La destinazione dei canoni verrà stabilita nell'ambito della medesima Conferenza.

5.d) Requisiti e modalità di rilascio autorizzazione scarichi di acque meteoriche in corso d'acqua superficiale

Ai sensi della Del. G.R. 7/7868, l'Amministrazione Comunale riveste anche compiti di verifica dei requisiti e modalità di rilascio autorizzazione scarichi di acque in corso d'acqua superficiale appartenente al reticolo minore sotto l'aspetto quantitativo.

I soggetti richiedenti eventuali autorizzazioni dovranno trasmettere regolare domanda corredata da elaborati grafici dello stato dei luoghi, estratto catastale, aerofotogrammetrico e Strumento Urbanistico vigente dell'area in questione, tavole di progetto e dettagli alle idonee scale, documentazione fotografica, nonché calcolo della capacità del corpo idrico a smaltire l'apporto delle maggiori quantità d'acqua in corpo idrico. In generale, gli eventuali manufatti di recapito dovranno essere realizzati in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e si dovranno prevedere accorgimenti tecnici per evitare l'innesco dei fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

L'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni farà riferimento a quanto disposto dall'Art. 12 delle NTA del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ed al Regolamento Regionale 24

marzo 2006 n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie”, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lett. A) della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26.

L’Amministrazione Comunale, attraverso i propri servizi tecnici, effettuerà il censimento degli eventuali scarichi in reticolo minore di propria competenza, verificando se tali opere siano state autorizzate dagli Enti competenti ante Del. G.R. 7/7868.

In caso affermativo, l’Amministrazione provvederà a comunicare al proprietario le modalità di rinnovo per decadenza temporale dei termini delle autorizzazioni già contratte con altro Ente, nonché i canoni tariffari di cui alla tabella allegata.

In caso di scarichi da regolarizzare, l’Amministrazione provvederà ad informare il proprietario circa l’esistenza dello scarico da regolarizzare, prospettandogli entro congruo termine la possibilità di eliminare tale manufatto o sanare la situazione attraverso la presentazione di domanda di autorizzazione e di conguagliare idoneamente il periodo di mancata corresponsione tariffaria.

ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI

Ripristino dei luoghi e Sanzioni amministrative: chiunque realizzi opere abusive o difformi da quanto autorizzato (Art. 31 e seguenti D.P.R. 380/2001), ovvero, svolga le attività del presente articolo senza autorizzazione, sarà diffidato a provvedere alla riduzione in pristino delle opere difformi ed abusive.

Relativamente agli illeciti di cui al comma precedente, vale quanto indicato per le sanzioni amministrative all’Art. 37 del DPR n. 380/2001.

Sanzioni penali: quanto previsto dalle vigenti leggi, con particolare riferimento agli artt. 44, 45, 46 del DPR 380/2001.

ART. 6. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA

Opere di manutenzione straordinaria: competono al Comune i seguenti interventi:

- mantenimento dell’efficienza delle opere di difesa spondale;
- pulizia dell’alveo demaniale da eventuali ostacoli e/o rifiuti, nonché taglio di piante cresciute al suo interno.

Per i tratti di corso d'acqua posti in corrispondenza del limite amministrativo tra il Comune di Grandate ed i Comuni confinanti, le operazioni di manutenzione potranno essere svolte da uno dei due Enti, a seguito di specifico accordo di programma tra le Amministrazioni coinvolte.

Le operazioni di manutenzione ordinaria/straordinaria e pulizia del Fosso Nis competono alla proprietà LAC S.p.A. per tutta la durata della concessione (30 anni) secondo quanto stabilito da specifico Atto d'obbligo Unilaterale con l'Amministrazione Comunale di Grandate.

Opere di manutenzione ordinaria: ai sensi del R.D. n. 523/1904, è fatto obbligo ai proprietari frontisti di fossi, rii, e corsi d'acqua in genere a provvedere alle opere per la tutela del territorio, con particolare riferimento alle seguenti opere di manutenzione ordinaria:

- taglio delle piante cresciute lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;
- rimozione di qualsiasi materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- mantenimento dell'efficienza dei muri spondali perimetrali alle aree di pertinenza.

Previa pubblicazione di apposita ordinanza sindacale (**ALLEGATO E**), con la quale si obbliga i proprietari frontisti e gli utenti alla pulizia e manutenzione ordinaria, l'Amministrazione Comunale, in caso di trascuratezza o inadempienza dei medesimi o chi per essi, attraverso proprio Ufficio di polizia municipale, farà pervenire sollecito scritto indicante il tempo massimo per l'esecuzione degli interventi, la cui mancata osservanza comporterà l'esecuzione dei lavori da parte dell'Amministrazione Comunale con addebito a carico del proprietario.

ART. 7. MANUTENZIONE SPONDE ED AREE DEMANIALI

7.a) Riparazione e costruzione di sponde e argini (ai sensi degli Artt. 915, 916 e 917 del Codice Civile)

Tutti i proprietari dei fondi confinanti con alvei demaniali devono contribuire alla conservazione delle sponde a difesa delle proprietà in proporzione all'estensione del fondo (art. 917 del Codice Civile, comma 1).

Qualora la distruzione delle sponde e/o la variazione della corrente dei corsi d'acqua venga causata da uno solo dei proprietari, le spese di ricostruzione e riparazione sono a carico esclusivamente di quest'ultimo, oltre al risarcimento dei danni ad eventuali terzi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso della presenza di ingombri sulla superficie dei fondi che possano determinare danni a fondi di terzi.

In caso di trascuratezza o inadempienza dei proprietari o chi per essi, l'Autorità Idraulica competente, attraverso propri servizi tecnici, farà pervenire comunicazione scritta indicante il tempo massimo per l'esecuzione degli interventi, la cui mancata osservanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa secondo le Leggi vigenti.

ART. 8. DEMANIO FLUVIALE E PATRIMONIO COMUNALE

Ai sensi degli artt. 822 e seguenti del Codice Civile i corsi d'acqua censiti sono dichiarati demanio pubblico fluviale; tali beni sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non attraverso procedura di sdemanializzazione e trasferimento del bene demaniale al patrimonio dell'ente (artt. 826, 828, 829 C.C.).

Per quanto riguarda i beni del Comune, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per il regolamento comunale.

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio, secondo la procedura indicata nella DGR n. 7/20212 del 14.01.2005 "Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico". La medesima DGR costituisce il riferimento per l'espressione del parere regionale sulla richiesta di sdemanializzazione.

Per quanto riguarda i beni del Comune, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti dal regolamento comunale.

Ai sensi dell'art. 115, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, le aree di demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Il privato, proprietario di un fondo attraversato da corso d'acqua abbandonato da tempo e privo di significato idraulico, appartenente al demanio fluviale, può richiedere la sdemanializzazione di tale

superficie attraverso apposita domanda e presentazione di documentazione di cui all'**ALLEGATO F**, secondo le modalità stabilite nella sopracitata DGR.

ART. 9. CONCESSIONI. ABUSI

Fatto salvo quanto riportato nel precedente Art. 5 del presente Regolamento, sono soggetti ad atto concessorio i lavori o fatti indicati agli artt. 132 1° comma e 134 lettere a), b), d), g), h) e k) del R.D. n. 368/1904, nonché per la realizzazione di costruzioni a distanza minore di metri 10 col limite di metri 4 (art. 135 R.D. n°368/1904) e per ogni opera che dia luogo ad occupazione di area demaniale.

Per i rimanenti casi è sufficiente una licenza scritta contenente, caso per caso, le necessarie condizioni e prescrizioni.

Le domande dovranno essere presentate al Comune, accompagnate da n° 1 originale e n° 3 copie della seguente documentazione (vedi **ALLEGATO H**) :

- 1) Domanda completa di dettagliato oggetto, dati anagrafici, di residenza, codice fiscale e recapito telefonico del richiedente. Unitamente dovrà essere indicato anche il recapito telefonico ed il numero di iscrizione del progettista all'ordine professionale di appartenenza (in bollo da € 14,62 qualora richiesto);
- 2) Documento d'attestazione del titolo di proprietà da parte del richiedente (in carta semplice);
- 3) Estratto di mappa con timbro dell'UTE o proveniente dalle mappe catastali comunali;
- 4) Relazione tecnica, in grado di illustrare compiutamente:
 - lo scopo e la funzionalità delle opere richieste;
 - il loro grado di interferenza sull'opera idraulica;
 - un approfondito calcolo idraulico, qualora l'opera dia luogo ad interferenze di qualunque natura sul flusso in transito nell'alveo;
 - le più opportune considerazioni sulle modifiche agli aspetti ambientali e paesaggistici;
- 5) Elaborati grafici, contenenti:
 - corografia dell'area oggetto dell'intervento, in scala 1:25.000 o 1:50.000;
 - planimetria su carta tecnica regionale con l'esatta ubicazione dell'intervento, in scala 1:5.000 o 1:10.000;
 - planimetria su base catastale e aerofotogrammetrica con indicazione delle opere richieste;

- piante, sezioni quotate, profilo longitudinale del tratto di torrente interessato, particolari costruttivi e quant'altro necessario per chiarire esaurientemente tutti gli aspetti legati e correlati alle opere richieste;

6) Documentazione fotografica, completa di planimetria con individuazione dei coni di visuale, in grado di cogliere gli aspetti paesaggistici localmente significativi.

7) Dichiarazione in carta semplice (autocertificazione) sottoscritta dal tecnico progettista, sulla presenza o meno di vincoli di qualunque natura (paesaggistici, idraulici, archeologici, ecc.);

8) Estratto del piano regolatore comunale vigente in carta semplice;

9) Dichiarazione del richiedente per la corresponsione del contributo per oneri di istruttoria, nei modi che saranno definiti dall'Ente.

Per istanze presentate da privati o da Enti, qualora la pratica preveda interventi in corsi d'acqua pubblici o in aree soggette a vincolo paesistico (D.lgs. 42/2004), dovrà essere acquisito il parere ambientale da parte della Commissione edilizia integrata del Comune ove ricadono gli interventi.

Si riportano rispettivamente negli **ALLEGATI A** e **B** i provvedimenti concernenti le concessioni di aree demaniali (Decreto n. 25125 del 13.12.2002), adeguati rispetto alle competenze comunali in materia.

ART. 10. CAUZIONI. TARIFFE E CANONI DI CONCESSIONE E PER AUTORIZZAZIONI. PERIODICITÀ DEI RINNOVI

CAUZIONI: Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone. Tale somma, qualora non vi siano motivazioni contrarie, sarà restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

TARIFFA PER LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE: la presentazione di ciascuna domanda di autorizzazione per la realizzazione delle opere previste dal presente regolamento, comporta il pagamento di una tariffa fissa pari a € 25,82 a titolo di rimborso spese per l'istruzione della pratica.

CANONE ANNUALE PER UTENZE DI ACQUA PUBBLICA: Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, secondo le norme seguenti: per ogni modulo (litri

cento al minuto secondo) di acqua di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui d'acque, annue € 45,32; se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue € 22,66; per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue € 4,42. In nessun caso il canone non è inferiore a € 10,00.

CASI PARTICOLARI: per un corso d'acqua di reticolo minore presente nelle cartografie ufficiali (IGM; CTR) ma non riportato in mappa catastale, i relativi provvedimenti autorizzativi (es. attraversamento con ponte) non potranno comportare occupazione di area demaniale.

CANONI DI POLIZIA IDRAULICA (conformemente a quanto contenuto nell'Allegato C della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002, succ. mod. ed integrazioni)

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (Senza occupazione di area demaniale)	Concessione aree demaniali (con occupazione di area demaniale)	
			Canone	Imposta regionale
A	Attraversamenti aerei			
A.1	linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 62,87	€ 31,44+(€ 35,49 per ogni palo/€ 76,05 per ogni traliccio)	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
A.2	linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V e sino a 150.000 V	€ 82,13	€ 41,07+(€ 35,49 per ogni palo/€ 76,05 per ogni traliccio)	
A.3	linee con tensione superiore a 150.000 V e sino a 250.000 V	€ 125,74	€ 62,87+(€ 35,49 per ogni palo/€ 76,05 per ogni traliccio)	
A.4	linee con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,60	€ 94,30+(€ 35,49 per ogni palo/€ 76,05 per ogni traliccio)	
A.5	linee telefoniche con o senza infissione di pali	€ 125,74	€ 62,87+(€ 35,49 per ogni palo/€ 76,05 per ogni traliccio)	
A.6	Teleferiche per trasporto persone e/o cose, seggiovie e funivie	€ 418,78	€ 418,78	
A.7	piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74	
A.8	Palorci	€ 62,87	€ 62,87	
A.9	ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature			
A.9.1	- Fino a 1.000mm di diametro	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52.37)	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52.37)	
A.9.2	- Oltre 1.000mm di diametro	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52.37)	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52.37)	
A.10	Passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh. 1.50ml)			
A.10.1	- Uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.2	- Uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87	
A.10.3	- Uso familiare, residenziale, uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.4	- Uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
A.11	Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20mq			
A.11.1	- Uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.2	- Uso familiare, residenziale, uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.3	- Uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20mq, al canone va aggiunto:			
A.11.1.1	- Uso agricolo	€ 3,04 al mq	€ 3,04 al mq	
A.11.2.1	- Uso familiare, residenziale, uso pubblico	€ 5,07 al mq	€ 5,07 al mq	
A.11.3.1	- Uso commerciale o industriale	€ 10,14 al mq	€ 10,14 al mq	
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti, ecc.)			
A.12.1	- Fino a 100mm di diametro	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52.37)	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52.37)	
A.12.2	- oltre 100mm di diametro	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52.37)	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52.37)	
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74	
Nota:	gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di area demaniale in senso longitudinale al corso d'acqua; nel caso in cui l'attraversamento aereo preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istruire una pratica di occupazione di area demaniale			

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (Senza occupazione di area demaniale)	Concessione aree demaniali (con occupazione di area demaniale)		
			Canone	Imposta regionale	
B	Attraversamenti in sub-alveo				
B.1	linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 125,74	€ 125,74	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare	
B.2	linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74		
B.3	linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74		
B.4	Acquedotti	€ 125,74	€ 125,74		
B.5	Fognature	€ 125,74	€ 125,74		
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74		
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74		
B.8	cunicoli tecnologici	€ 125,74	€ 125,74		
B.9	sifoni	€ 125,74	€ 125,74		
B.10	Sottopassi pedonali (lunghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3ml):				
B.10.1	- Uso agricolo		€ 125,74		
B.10.2	- Uso familiare, residenziale, uso pubblico		€ 125,74		
B.10.3	- Uso commerciale o industriale		€ 209,90		
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20mq:				
B.11.1	- Uso agricolo		€ 125,74		
B.11.2	- Uso familiare, residenziale, uso pubblico		€ 125,74		
B.11.3	- Uso commerciale o industriale		€ 209,90		
	Per la parte eccedente i 20mq, al canone va aggiunto:				
B.11.1.1	- Uso agricolo		€ 3,04 al mq		
B.11.2.1	- Uso familiare, residenziale, uso pubblico		€ 5,07 al mq		
B.11.3.1	- Uso commerciale o industriale		€ 10,14 al mq		
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo	€ 125,74	€ 125,74		
Nota:	se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100mm di diametro € 1.01 al ml – superiore a 100mm €2.03 al ml; nel caso in cui il manufatto/l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo, si dovrà istruire una pratica di occupazione di area demaniale.				
C	Tombinature				
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al ml (canone minimo € 125.74)		
C.2	Uso residenziale, industriale		Canone = superficie x 1/12 valore unitario area (1) (canone minimo € 209.90)		
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione, il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 1/12 valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica (2)				
C.3	Uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi delle Legge 3 maggio 1982, n. 203 e success. mod. (3) (canone minimo € 68.87)		
D	Transito di sommità arginale				
D.1	Singola autorizzazione di transito		€ 125,74		

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (Senza occupazione di area demaniale)	Concessione aree demaniali (con occupazione di area demaniale)	
			Canone	Imposta regionale
E	Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua			
E.1	Pedonale		€ 78,59	
E.2	Carrabile		€ 131,82	
	Nel caso di più rampe va aggiunto:			
E.1.1	- pedonale		€ 39,30 per rampa	
E.2.1	- carrabile		€ 65,91 per rampa	
Nota:	anche se con doppio sbocco sulla sommità purchè confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale, il canone è incrementato del 30%.			
F	Sfalcio erbe – taglio piante			
F.1	Sfalcio erbe e arbusti		€ 20,94 al ml (canone minimo € 52,37)	
F.2	Taglio piante		€ 500 ha (canone minimo € 52,37)	
	Su sponde, argini, sommità arginali e aree ad asservimento idraulico (4)			
G	Scarichi acque			
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87	
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognarie	€ 251,47	€ 251,47	
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici			
G.3.1	- fino a 5000 ab.	€ 251,47	€ 251,47	
G.3.2	- tra 5000 e 50000 ab.	€ 367,07	€ 367,07	
G.3.3	- tra 50000 e 100000 ab.	€ 734,14	€ 734,14	
G.3.4	- oltre 100000 ab.	€ 1.468,27	€ 1.468,27	
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 262,12 mc/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 mc/sec (canone minimo € 262,12)	
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251,47	€ 251,47	
G.6	Altri scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 262,12 mc/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 mc/sec (canone minimo € 262,12)	
Nota:	i canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.			
H	Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali			
H.1	Aree ad uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi delle Legge 3 maggio 1982, n. 203 e success. mod. (3) (canone minimo € 52,37)	
	Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere all'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa.			
H.2	Aree per uso non agricolo		Canone = superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 125,74)	

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (Senza occupazione di area demaniale)	Concessione aree demaniali (con occupazione di area demaniale)	
			Canone	Imposta regionale
H	Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali			L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo di fabbrica x 2% valore unitario corpo di fabbrica (2)			
H.3	Posa bilancioni di pesca in riva ai corsi d'acqua (media mt. 15x15)		€ 392,93	
H.4	Cartelli pubblicitari:			
H.4.1	- monofacciali fino a 5mq di superficie		€ 91,26 al mq mc/sec (canone minimo € 91,26)	
H.4.2	- bifacciali fino a 5mq di superficie		€ 146,02 al mq mc/sec (canone minimo € 146,02)	
	Parte eccedente i 5mq: monofacciali € 35,00 mq, bifacciali € 56,00 mq			
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 35,49	
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizz. della Provincia):			
H.6.1	- con capanno		€ 655,05	
H.6.2	- senza con capanno		€ 392,93	
H.7	Muri di contenimento e difese spondali:			
H.7.1	- per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi delle Legge 3 maggio 1982, n. 203 e success. mod. (3) (canone minimo € 52,37)	
H.7.2	- per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone = superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 104,74)	
H.8	Occupazione di area demaniale in aree protette (rif. art 41, comma 3, d lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive mod.)		gratuito	
H.9	Occupazione di area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento		gratuito	
H.10	Guadi/selciatoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 62,87	
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,50 al ml (canone minimo € 52,37)	
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 111,54 ha (canone minimo € 52,37)	

(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.
(2)	Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari" e succ. mod. e l'art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228
(4)	Nel caso di rilevati arginali, la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerato la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10m di cui al r.d. n. 523 del 25 luglio 1904, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.

NOTE GENERALI:

- il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti Pubblici, non potrà essere inferiore a € 52,37 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori della Tabella soprastante (d.g.r. 12 aprile 2002 n. 8743);
- i canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'€ calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, conv. con mod. legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- i canoni di occupazione dell'area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato;
- Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica;
- Per quanto riguarda le tombinature, premesso che se le opere di tombinatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/1999 non è possibile ordinare la rimozione, in tutte le altre situazioni, è vietato la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.
- **Nei casi non ricompresi nella soprastante Tabella, si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.**

ART. 11. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Per gli effetti della D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868, il Comune esercita le funzioni relative alla polizia idraulica ed introita in apposita voce di entrata, i relativi canoni. Tali risorse economiche verranno utilizzate per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore.

Ai sensi della LR n. 10/2003 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali”, così come modificata dalla LR n. 36/2004, è dovuta l'**imposta regionale** nei casi di occupazione di area demaniale nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone annuo da versare (Allegato C della D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003), con esclusione dei canoni dovuti per le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 3, comma 114, lettera a) della LR n. 1/2000 (riordino del sistema delle autonomie in Lombardia), nonché ai sensi della dell'art. 5, comma 4, lettera c) della LR n. 7/2003 (norme in materia di bonifica ed irrigazione).

Il versamento di tale imposta dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale n. 49129869 intestato a: TESORERIA REGIONE LOMBARDIA – Via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano, specificando la causale: Imposta su concessioni del demanio idrico (reticolo minore).

ART. 12. COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✓ *R.D. n. 523 del 25 luglio 1904: Testo Unico sulle opere idrauliche e la regolamentazione delle attività di polizia idraulica. In particolare, l'Art. 96 definisce le attività vietate, mentre gli Artt. 97 e 98 individuano quelle consentite previa autorizzazione nell'ambito delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici.*
- ✓ *REGIO DECRETO 11 dicembre 1933, n. 1775: Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*
- ✓ *L.R. n. 34/1973: Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche*

- ✓ *D.P.R. n. 380/2001: Testo Unico dell'Edilizia*

- ✓ *Decreto Ministero LL.PP. 4 maggio 1990: Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo dei ponti stradali;*

- ✓ *Legge n. 37/1994: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.*

- ✓ *Legge 5 gennaio 1994, n. 36: Al fine del presente lavoro, il principio essenziale della L. 5 gennaio 1994, n. 36 riguarda la dichiarazione di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee, considerata operante a seguito dell'emanazione del regolamento (g.u. 26.07.1999).*

- ✓ *L.R. 12/2005: Legge per il governo del Territorio*

- ✓ *D.lgs. n. 42/2004: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*

- ✓ *Delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/1999 – Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b – paragrafi 3 e 4. Nello specifico, si riferisce alle opere di attraversamento sui corsi d'acqua da realizzarsi previa verifica idraulico-idrologica delle condizioni di piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni.*

- ✓ *L.R. n. 1/2000: Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia*

- ✓ *D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale"*

- ✓ *PAI – Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Norme tecniche di attuazione (DPCM 24 maggio 2001) Nell'Art. 9 vengono definite le attività consentite nelle aree soggette ad esondazione ed a dissesto geomorfologico di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua.*

Inoltre, con propria direttiva l'Autorità di bacino dovrebbe definire i limiti quantitativi e le modalità degli scarichi delle reti di drenaggio artificiali scolanti aree urbanizzate, di cui all'Art. 12. Allo stato attuale e fintantochè la direttiva specifica non verrà emanata, il riferimento rimane quanto disposto dal piano di Risanamento Regionale.

- ✓ *D.G.R. n. VII/7867 del 25.01.2002; D.G.R. n. VIII/003400 del 26.10.2006, succ. mod. ed integr.: Trasferimento delle funzioni alle province, ai comuni e alle comunità montane concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione delle opere di pronto intervento*
- ✓ *D.G.R. n. VII/7868 del 25.01.2002 e D.G.R. n. VII/13950 del 01.08.2003: Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica*
- ✓ *L.R. 30 novembre 1983, n. 86: Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*
- ✓ *Legge 6 dicembre 1991, n. 394: Legge quadro sulle aree protette*
- ✓ *L.R. n. 27/2004: Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)*

ART. 13. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Tutte le norme relative al reticolo idrografico minore e relative fasce di rispetto di cui agli articoli precedenti si applicano a seguito dell'adeguamento dello Strumento Urbanistico Comunale ai contenuti del presente Regolamento e comunque dopo il rilascio del previsto parere della Sede Territoriale della Regione Lombardia sui presenti elaborati.

Tali norme assumono valenza giuridica di deroga alle distanze dai corsi d'acqua ed alle relative disposizioni previste dal R.D. 523/1904.